



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 40 del 22 ottobre 2019

Il giorno 22 del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove, presso lo Studio del Presidente del Collegio dott. Attilio Lasio, sono presenti:

- Dottor Attilio Lasio – Presidente
- Dottoressa Maria Carla Manca – Componente
- Dottoressa Maria Laura Vacca – Componente

per il rilascio del parere sulla seguente provvedimento:

Proposta di deliberazione n . 0071908220006 del Consiglio Metropolitanò avente ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia R.A. e P.M.A. ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Premesso che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitan come in oggetto, **in cui si rileva il giusto riconoscimento del debito fuori bilancio** ma si riserva la richiesta di chiarimenti sul “riassorbimento dell’assegno”;

Vista la richiesta di chiarimenti del 27/09/2019 formulata dal Collegio dei Revisori al Dott. Nicola Carboni in merito “alla liquidazione degli arretrati quali quote delle c.d. concessioni di viaggio a titolo di arretrati, nella quale si chiede se “l’assegno è riassorbibile”;

Vista la risposta del 04/10/2019 del Dott. Nicola Carboni, nel merito dell’analisi dei decreti e sentenze, nonché citazione della *nota del Dirigente del Settore Finanziario trasmessa Prot. N. 19794 del 22/07/2019, dalla quale si evince che sulla base dei suddetti principi enunciati dal Giudice d’Appello, le somme relative alle c.d. indennità di viaggio risultano riassorbite per tutti i ricorrenti in data antecedente al 31/01/2010*. Altresì il Dott. Nicola Carboni rileva “*a parere dello scrivente, è pertanto pacifico che debbano essere liquidate le somme sopra indicate e di cui alle relative deliberazioni di riconoscimento debito fuori bilancio, stante l’essere divenute esecutive le decisioni giurisprudenziali che hanno quantificato le somme in questione. Nulla dovrebbe, invece, essere dovuto ai ricorrenti oltre la data del 31/01/2010, alla luce di quanto indicato dalla Dirigente del Settore Finanziario con la nota richiamata*”;

Vista, l’ulteriore richiesta di chiarimenti del 08/10/2019 formulata dal Collegio dei Revisori al Dott. Nicola Carboni, nella quale si chiede al fine del rilascio del parere la “necessità di avere una risposta positiva o negativa nel merito della riassorbibilità dell’assegno”;

Vista, la risposta del Dott. Nicola Carboni del 10/10/2019, nella quale evidenzia relativamente alla “riassorbibilità dell’assegno” quanto segue: “*occorre far riferimento a quanto espresso dalla sentenza della Corte di Appello n. 374/2018 e il principio (rectius suggerimento) ivi contenuto. Va da se che mentre è pacifico il riconoscimento del credito in ottemperanza del giudicato lo è meno quello del mantenimento della pretesa attrice quale assegno ad personam. Ma questa richiesta non sembra essere stata ancora proposta dalle parti, ne in sede stragiudiziale tanto meno in sede giudiziale. La riassorbibilità dell’assegno, escluso il principio espresso dalla sentenza*

precedentemente citata, non è oggetto del contenzioso di cui alle deliberazioni in questione.

Al tal fine il Collegio dei Revisori :

CHIEDE

in relazione a quanto citato nella nota risposta del Dott. Nicola Carboni trasmessa via mail il 10/10/2019, che la stessa sia rilasciata al protocollo dell'Ente e in relazione si indichi "SI o NO" sulla "riassorbibilità dell'assegno", al fine di esprimere da parte del Collegio dei Revisori il relativo parere.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Attilio Lasio

F.to Dott.ssa Maria Laura Vacca

F.to Dott.ssa Maria Carla Manca